SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 22**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 gennaio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1993 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 7 dicembre 1992 (*G.U.* n. 302 del 24 dicembre 1992).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* è indispensabile rinnovare immediatamente l'abbonamento, utilizzando, preferibilmente, i moduli di c/c personalizzati già spediti ai precedenti abbonati.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del turismo e dello spettacolo

DECRETO 30 dicembre 1992.

Riconoscimento quali enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica dei teatri che succedano ad altra struttura teatrale stabile operante nella stessa sede teatrale o nella medesima regione . . . . Pag. 3

Ministero del tesoro

DECRETO 23 dicembre 1992.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 12% con godimento 1° gennaio 1993/1996 . . . . Pag. 3

DECRETO 23 dicembre 1992.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 12% con godimento 1° gennaio 1993/1998 . . . . Pag. 7

DECRETO 23 dicembre 1992.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 12% con godimento 1° gennaio 1993/2003 . . . . Pag. 10

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 31 dicembre 1992.

Determinazione della aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati nell'esercizio 1993 da enti ed imprese di assicurazione ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi . . . . Pag. 13

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università «Federico II» di Napoli

DECRETO RETTORALE 16 dicembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 14

Università di Firenze

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 16

Università di Perugia

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 17

Università di Sassari

DECRETO RETTORALE 19 novembre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 18

Università di Messina

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 18

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 462, recante: «Disposizioni urgenti e necessarie per assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di monopolio» . . . . . . Pag. 19

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Sardegna, Sicilia e Liguria. Pag. 19

Ministero del tesoro:

Cambi giornalieri del 27 gennaio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato . . . . Pag. 19

Media dei titoli del 21 gennaio 1993 . . . . Pag. 20

Ministero delle finanze:

Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Catanzaro, Salerno e Sassari . . . . Pag. 22

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. F.O.A.R., in Foggia . . . . Pag. 22

RETTIFICHE

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 13 gennaio 1993 concernente: «Metodi di analisi per la valutazione delle caratteristiche microbiologiche e di composizione delle acque minerali naturali e modalità per i relativi prelevamenti dei campioni». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1993) . . . . Pag. 22

Comunicato relativo alla circolare del Ministro delle finanze 18 gennaio 1993, n. 3, concernente: «Imposta INVIM - Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992. Chiarimenti sulle problematiche concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1993) . . . . Pag. 23

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 30 dicembre 1992.

Riconoscimento quali enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica dei teatri che succedano ad altra struttura teatrale stabile operante nella stessa sede teatrale o nella medesima regione.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 29 novembre 1990, concernente la direttiva circa la formulazione di statuti omologhi degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa pubblica;

Vista la circolare 30 aprile 1992, n. 20, recante: «Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1992-93»;

Visto, in particolare, l'art. 11, undicesimo comma, lettera *a)*, della succitata circolare 30 aprile 1992, n. 20, il quale per l'inclusione nell'elenco degli enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica, richiede lo svolgimento, per almeno due anni, di attività in conformità dei criteri e con le caratteristiche indicate nella circolare stessa per i predetti organismi;

Considerato che la suesposta continuità di almeno due anni di attività ricorre sostanzialmente anche quando l'ente o associazione stabile di produzione ad iniziativa pubblica succeda ad altra struttura teatrale stabile operante nella sede teatrale o nella medesima regione, purché i soci fondatori assicurino o si facciano carico della copertura di eventuali deficit dell'organismo teatrale precedente;

Visto, inoltre, il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo del 31 agosto 1991, relativo ai criteri per uno statuto tipo dei circuiti territoriali;

Visto l'art. 25, terzo comma, lettera *e)*, della succitata circolare 30 aprile 1992, n. 20, il quale indica tra i presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni dei circuiti territoriali, l'aver adottato uno statuto conforme ai principi di cui al decreto ministeriale 31 agosto 1991.

Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 30 maggio 1992, con il quale il termine di adeguamento degli statuti dei circuiti territoriali ai criteri fissati nel citato decreto 31 agosto 1991 è stato prorogato al 31 dicembre 1992;

Vista la lettera del 2 dicembre 1992, con la quale l'Associazione nazionale attività regionali teatrali ha prospettato l'opportunità di riesaminare i criteri per lo statuto tipo dei circuiti territoriali contenuti nel citato decreto 31 agosto 1991, in considerazione degli orientamenti sempre più concreti che stanno emergendo dai lavori della commissione bicamerale in tema di regionalismo e di riordino delle autonomie locali;

Ravvisata l'opportunità di dettare apposita disposizione integrativa sul requisito della continuità di almeno due anni di attività per l'inclusione nell'elenco degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa pubblica e di prorogare il termine di adeguamento allo statuto tipo dei circuiti territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, commi 1/10, della circolare n. 20 del 30 aprile 1992, nonché quanto previsto dal decreto ministeriale 29 novembre 1990, e successive modificazioni, sono riconosciuti enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica anche i teatri che succedano ad altra struttura teatrale stabile operante nella stessa sede teatrale o nella medesima regione, purché i soci fondatori assicurino o si facciano carico della copertura di eventuali deficit dell'organismo teatrale precedente.

Art. 2.

Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 31 agosto 1991, già prorogato al 31 dicembre 1992 con decreto ministeriale del 30 maggio 1992 è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro: BONIVER

93A0411

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 dicembre 1992.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 12% con godimento 1° gennaio 1993/1996.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella

sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1996, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1996, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila o 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società d'intermediazione mobi-

liare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,50%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 4 gennaio 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta dei B.T.P. 12% - 1° gennaio 1993/1998.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 4 gennaio 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 7 gennaio 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per sei giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° gennaio 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 7 gennaio 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interessi del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per sei giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse, dovuti al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1996. Dette operazioni avranno inizio il 7 gennaio 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla competente Direzione generale del Ministero del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in lire 120 miliardi faranno carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1996 faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1993
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 76

93A0454

DECRETO 23 dicembre 1992.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 12% con godimento 1° gennaio 1993/1998.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimento di capitale da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1998, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel primo comma del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila o 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Nel caso di riapertura delle emissioni di cui al presente decreto, ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 4 gennaio 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta dei B.T.P. 12% - 1° gennaio 1993/1996.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 4 gennaio 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, le richieste effettuate a prezzi inferiori al prezzo di esclusione non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione.

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità.

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art 9

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 7 gennaio 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per sei giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° gennaio 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore

Art. 13.

Il 7 gennaio 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per sei giorni

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse, dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/1998 Dette operazioni avranno inizio il 7 gennaio 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati,

sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in lire 120 miliardi faranno carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1998 faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1993
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 75

93A0455

DECRETO 23 dicembre 1992.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 12% con godimento 1° gennaio 1993/2003.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/2003, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimento di capitale da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/2003, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290, del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di Tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 5 gennaio 1993.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 5 gennaio 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia l'8 gennaio 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per sette giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° gennaio 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

L'8 gennaio 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per sette giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1993/2003. Dette operazioni avranno inizio l'8 gennaio 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta; la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in lire 120 miliardi faranno carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 2003 faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1993
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 77

93A0456

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 dicembre 1992.

Determinazione della aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati nell'esercizio 1993 da enti ed imprese di assicurazione ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed in particolare l'art. 123, in base al quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del medesimo testo unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati sui premi incassati depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione determinata con apposito decreto;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la lettera n. 298292 in data 10 dicembre 1992 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di

interesse collettivo - ISVAP, relativa alla determinazione della misura degli oneri di gestione per l'anno 1993;

Visto il decreto ministeriale in data 31 dicembre 1991, con il quale è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati e dai conferimenti acquisiti nell'esercizio 1992 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci dell'esercizio 1991 delle imprese di assicurazione non risultano apprezzabili variazioni dell'incidenza percentuale delle spese generali rispetto ai premi incassati ed ai relativi accessori;

Ritenuta l'opportunità di confermare l'aliquota già stabilita per il 1992 per gli oneri di gestione per tutti i premi di assicurazione;

Decreta:

I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 1993, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione pari al dieci per cento dei predetti premi.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro: GUARINO

93A0410

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 16 dicembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia II del 26 marzo 1991; del senato accademico 17 giugno 1991; del consiglio di amministrazione 8 luglio 1991;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visti il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta dell'8 ottobre 1992;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 1133 a 1145 relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva

Art. 1133. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione teorico-pratica dei medici specialisti in chirurgia plastica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia plastica.

Art. 1134. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede il minimo di ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 1135. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 1136. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quello richiesto.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 1137. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) biologica;

b) morfologica;

c) fisio-patologica;

d) clinica propedeutica ed integrativa;

e) terapia e tecnica chirurgica;

f) metodologie complementari.

Art. 1138. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biologica:

genetica;

tipizzazione dei tessuti;

biologia dei trapianti.

b) Morfologica:

anatomia;

embriologia;

anatomia chirurgica;

anatomia ed istologia patologica;

malformazioni congenite.

c) Fisio-patologica:

patologia generale;

fisiopatologia della malattia da ustione;

oncologia;

la riparazione tissutale.

d) Clinica propedeutica ed integrativa:

chirurgia generale;

otorinolaringoiatria;

odontostomatologia ed ortopedia maxillo-facciale;

dermatologia;

oculistica;

neurochirurgia;

ortopedia e traumatologia;

radiodiagnostica e radioterapia;

anestesiologia e rianimazione.

problemi psichiatrici e psicologici in chirurgia plastica.

e) Terapia e tecnica chirurgica:

chirurgia plastica;

chirurgia plastica in età pediatrica;

le urgenze in chirurgia plastica;

chirurgia riparatrice della mano;

tecniche di microchirurgia ricostruttiva;

clinica e terapia della malattia da ustione;

chirurgia estetica;

trapianti in chirurgia plastica.

f) Metodologie complementari:

criobiologia e banca dei tessuti;

riabilitazione e terapia fisica;

medicina legale e deontologia;

metodiche di diagnostica strumentale;

applicazioni tecnologiche in chirurgia plastica.

Art. 1139. — L'attività didattica comprende per ciascun anno di corso ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Biologica (ore 50):

genetica;

tipizzazione dei tessuti;

biologia dei trapianti.

Morfologica (ore 50):

anatomia;

embriologia;

anatomia chirurgica;

anatomia e istologia patologica.

Clinica propedeutica ed integrativa (ore 200):

chirurgia generale;

radiodiagnostica e radioterapia;

anestesiologia e rianimazione.

Terapia e tecnica chirurgica (ore 100):

chirurgia plastica.

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Morfologica (ore 50):

anatomia chirurgica;

malformazioni congenite.

Fisio-patologica (ore 100):

patologia generale;

fisiopatologia della malattia da ustione;

oncologia;

la riparazione tissutale.

Clinica propedeutica ed integrativa (ore 200):

chirurgia generale;

otorinolaringoiatria;

odontostomatologia ed ortopedia maxillo facciale.

Terapia e tecnica chirurgica (ore 50):
chirurgia plastica.

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno:

Clinica propedeutica ed integrativa (ore 200):
chirurgia generale;
dermatologia;
oculistica;
ortopedia e traumatologia.

Terapia e tecnica chirurgica (ore 200):
chirurgia plastica;
chirurgia plastica in età pediatrica;
le urgenze in chirurgia plastica;
chirurgia riparatrice della mano.

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno:

Clinica propedeutica ed integrativa (ore 100):
chirurgia generale;
neochirurgia.

Terapia e tecnica chirurgica (ore 200):
chirurgia plastica;
chirurgia plastica in età pediatrica;
clinica e terapia della malattia da ustione.

Metodologie complementari (ore 100):
metodiche di diagnostica strumentale;
applicazioni tecnologiche in chirurgia plastica.

Monte ore elettivo: ore 400.

V Anno:

Terapia e tecnica chirurgica (ore 200):
chirurgia plastica;
chirurgia estetica;
trapianti in chirurgia plastica.

Metodologie complementari (ore 200):
criobiologia e banca dei tessuti;
riabilitazione e terapia fisica;
medicina legale e deontologia;
metodiche di diagnostica strumentale;
applicazioni tecnologiche in chirurgia plastica.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 1140. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori:

reparti di chirurgia plastica, chirurgia generale, chirurgia specialistiche;

divisioni di chirurgia plastica, chirurgia generale, chirurgia specialistiche;

ambulatori di chirurgia plastica, chirurgia generale, chirurgia specialistiche.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 16 dicembre 1992

Il rettore: CILIBERTO

93A0417

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze, in data 29 gennaio 1992;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 14 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, nella parte riguardante la scuola di specializzazione in «endocrinologia e malattie del ricambio» è ulteriormente modificato come appresso con l'istituzione del terzo indirizzo in malattie del ricambio e diabetologia:

Al penultimo ed ultimo comma dell'art. 286 relativo alla scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio viene aggiunta la dizione relativa all'indirizzo in «malattie del ricambio e diabetologia».

All'art. 287 il numero degli iscritti passa da quattro a sei per anno di corso.

All'art. 292 il secondo comma relativo alle modalità di svolgimento del tirocinio è abrogato e sostituito dal seguente:

«Il tirocinio professionale sarà svolto come appresso indicato:

a) indirizzo in endocrinologia: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area "endocrinologia";

b) indirizzo in andrologia: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area "andrologia";

c) indirizzo in malattie del ricambio e diabetologia: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area di "Malattie del ricambio e diabetologia".

Allo stesso art. 292 viene aggiunto l'indirizzo «Malattie del ricambio e diabetologia», come di seguito riportato:

III Anno - Indirizzo in malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia:
patologie clinica delle endocrinopatie;
immunoendocrinologia.

Malattie del ricambio e diabetologia:
patologia e clinica delle malattie del ricambio:
diabetologia.

Andrologia:
fisiopatologia e clinica della riproduzione;
urologia andrologica.

Medicina interna:
medicina interna.

IV Anno - Indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia:
patologia e clinica delle endocrinopatie;
endocrinologia oncologica;
endocrinologia ginecologica;
cronoendocrinologia.

Malattie del ricambio e diabetologia:
patologia e clinica delle malattie del ricambio:
diabetologia;
dietologia e nutrizione;
epidemiologia della patologia metabolica.

Andrologia:
andrologia dell'età evolutiva;
sessuologia.

Medicina interna:
medicina interna.

V Anno - Indirizzo in malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia:
endocrinologia dell'età evolutiva;
endocrinologia geriatrica.

Malattie del ricambio e diabetologia:
patologia e clinica delle malattie del ricambio:
diabetologia;
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva:
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete.

Andrologia della senescenza:
andrologia della senescenza;
urologia andrologica.

Medicina interna:
medicina interna.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 31 ottobre 1992

Il pro-rettore: ZAMPI

93A0415

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1939, n. 168;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 6 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 dell'11 agosto 1992;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 135, titolo XII, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria, fra gli insegnamenti comuni del triennio professionale è soppresso l'insegnamento di

«tossicologia» e sostituito da quello di «tossicologia veterinaria». Al medesimo art. 135, fra gli insegnamenti contenuti nell'orientamento *E)*: «orientamento biopatologico generale sperimentale», viene soppresso l'insegnamento di «tossicologia veterinaria».

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 28 ottobre 1992

Il rettore: DOZZA

93A0414

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 19 novembre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; nonché riconosciute le esigenze di specificità professionale, disponibilità di personale docente e non docente e di idonee strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 229 relativo al numero degli studenti iscrivibili alla scuola di specializzazione in neurologia è sostituito dal seguente: «in base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso per un totale di venti specializzandi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 19 novembre 1992

Il rettore: PALMIERI

93A0416

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Messina;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (adunanza del 23 luglio 1992);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nello schema 1 dell'art. 105, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, nell'area 10 (area delle scienze neurologiche) all'elenco delle discipline e precisamente dopo riabilitazione neurologica, viene aggiunto il seguente nuovo insegnamento: «neuropatologia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 27 ottobre 1992

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

93A0418

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 462, recante: «Disposizioni urgenti e necessarie per assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di monopolio».

Il decreto-legge 27 novembre 1992, n. 462, recante: «Disposizioni urgenti e necessarie per assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di monopolio» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 28 novembre 1992.

93A0470

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Sardegna, Sicilia e Liguria.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/1981, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 92/00778 del 5 gennaio 1993

REGIONE SARDEGNA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture interaziendali, opere di bonifica)

Nuoro: piogge alluvionali dal 24 gennaio 1992 al 27 gennaio 1992 nel territorio dei comuni di Galtelli, Irgoli, Loculi, Onifai, Orosei.

Decreto ministeriale n. 92/00792 del 28 dicembre 1992

REGIONE SICILIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Catania: gelate dal 1° dicembre 1991 al 29 febbraio 1992 nell'intero territorio provinciale.

Enna: gelate dal 10 dicembre 1991 al 31 gennaio 1992 nel territorio dei comuni di Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Catenanuova, Centuripe, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto, Troina.

Ragusa: gelate dal 9 dicembre 1991 al 20 dicembre 1991 nell'intero territorio provinciale.

Siracusa: piogge persistenti dal 15 gennaio 1992 al 28 febbraio 1992 nell'intero territorio provinciale.

Decreto ministeriale n. 92/00794 del 31 dicembre 1992

REGIONE LIGURIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali)

La Spezia: tromba d'aria del 29 agosto 1992 nel territorio dei comuni di Castelnuovo Magra, Ortonovo, Sarzana.

Savona: piogge alluvionali del 22 settembre 1992 nel territorio dei comuni di Albisola Superiore, Altare, Borgio Verezzi, Celle Ligure, Finale Ligure, Orco Feglino, Quiliano, Savona, Spotorno, Tovo San Giacomo, Vado Ligure, Vezzi Portio.

Le regioni Sardegna, Sicilia e Liguria ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati e alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi prevista dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

93A0422

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 27 gennaio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 27 gennaio 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1467,95
ECU	1812,33
Marco tedesco	927,03
Franco francese	274,28
Lira sterlina	2228,94
Fiorino olandese	824,09
Franco belga	45,02
Peseta spagnola	13,102
Corona danese	240,61
Lira irlandese	2436,36
Dracma greca	6,933
Escudo portoghese	10,288
Dollaro canadese	1154,78
Yen giapponese	11,832
Franco svizzero	1003,73
Scellino austriaco	131,76
Corona norvegese	218,35
Corona svedese	206,54
Marco finlandese	272,60
Dollaro australiano	990,43

93A0505

N. 13

Media dei titoli del 21 gennaio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	60,500
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	101,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,425
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	92,725
» » » 21- 4-1987/94	91,725
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,050
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,100
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,075
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99 —
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	98,625
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,525
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,275
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,150
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,550
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,650
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,500
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,725
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,600
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,600
» » » 10,25% 1-12-1988/96	101 —
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	97,700
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	99,800
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	98,850
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	98,500
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	98,125
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93 . .	98,700
» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . .	98,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93 . .	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93 . .	98,900
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 . .	100,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,525
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 1- 2-1988/93	99,850
» » » » 1- 3-1988/93	99,950
» » » » 1- 4-1988/93	100,175
» » » » 1- 5-1988/93	100,650
» » » » 1- 6-1988/93	101,300
» » » » 18- 6-1986/93	100 —
» » » » 1- 7-1988/93	101,500
» » » » 17- 7-1986/93	99,925
» » » » 1- 8-1988/93	101,025
» » » » 19- 8-1986/93	100,075
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,425
» » » » 18- 9-1986/93	100,325
» » » » 1-10-1988/93	100,200
» » » » 20-10-1986/93	100,900
» » » » 1-11-1988/93	100,550
» » » » 18-11-1987/93	102 —
» » » » 19-12-1986/93	103,125
» » » » 1- 1-1989/94	101,125
» » » » 1- 2-1989/94	100,600
» » » » 1- 3-1989/94	100,250
» » » » 15- 3-1989/94	100,150
» » » » 1- 4-1989/94	100 —
» » » » 1- 9-1989/94	99,700
» » » » 1-10-1987/94	100,325
» » » » 1-11-1989/94	100,100
» » » » 1- 1-1990/95	100,450
» » » » 1- 2-1985/95	100,400
» » » » 1- 3-1985/95	97,800
» » » » 1- 3-1990/95	99 —
» » » » 1- 4-1985/95	96,475
» » » » 1- 5-1985/95	96,325
» » » » 1- 5-1990/95	99,100
» » » » 1- 6-1985/95	96,450
» » » » 1- 7-1985/95	97,250
» » » » 1- 7-1990/95	99,750
» » » » 1- 8-1985/95	97 —
» » » » 1- 9-1985/95	97,300
» » » » 1- 9-1990/95	98,950
» » » » 1-10-1985/95	97,875
» » » » 1-10-1990/95	98,875
» » » » 1-11-1985/95	99,400
» » » » 1-11-1990/95	99,025
» » » » 1-12-1985/95	100,800
» » » » 1-12-1990/95	99,800
» » » » 1- 1-1986/96	100,275
» » » » 1- 1-1986/96 II . .	99,700
» » » » 1- 1-1991/96	99,800
» » » » 1- 2-1986/96	99,500
» » » » 1- 2-1991/96	99,250
» » » » 1- 3-1986/96	97,225
» » » » 1- 4-1986/96	95,700
» » » » 1- 5-1986/96	95,525
» » » » 1- 6-1986/96	95,500
» » » » 1- 7-1986/96	95,425

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	95,800
» » » »	1- 9-1986/96	96,425
» » » »	1-10-1986/96	97,600
» » » »	1-11-1986/96	99,200
» » » »	1-12-1986/96	100,500
» » » »	1- 1-1987/97	100,225
» » » »	1- 2-1987/97	99 —
» » » »	18- 2-1987/97	98,800
» » » »	1- 3-1987/97	97,625
» » » »	1- 4-1987/97	95,550
» » » »	1- 5-1987/97	95,525
» » » »	1- 6-1987/97	95,650
» » » »	1- 7-1987/97	95,600
» » » »	1- 8-1987/97	96,875
» » » »	1- 9-1987/97	97,450
» » » »	1- 3-1991/98	96,225
» » » »	1- 4-1991/98	95,750
» » » »	1- 5-1991/98	96,175
» » » »	1- 6-1991/98	97,300
» » » »	1- 7-1991/98	97,450
» » » »	1- 8-1991/98	96,250
» » » »	1- 9-1991/98	96,125
» » » »	1-10-1991/98	95,350
» » » »	1-11-1991/98	96 —
» » » »	1-12-1991/98	96,900
» » » »	1- 1-1992/99	96,650
» » » »	1- 2-1992/99	96,200
» » » »	1- 3-1992/99	95,550
» » » »	1- 4-1992/99	95,175
» » » »	1- 5-1992/99	95,900
» » » »	1- 6-1992/99	95,850

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 2-1993	97,900
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,100
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,625
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,525
» » »	12,50%	1-10-1993	99,600
» » »	12,50%	1-11-1993	99,525
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,625
» » »	12,50%	17-11-1993	99,725
» » »	12,50%	1-12-1993	99,650
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,725
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,550
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,575
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,550
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,400
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,350
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,525
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	99,050
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,175
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,350
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	98,750
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	97,100
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	97,175
» » »	12,00%	1-11-1991/96	97,050
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	97,050
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	96,950
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,650
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,400
» » »	12,50%	1-11-1990/97	98,400
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	98,675
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	98,225
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	96 —
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	95,925
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	95,750
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	97,225
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	94,725
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	94,750
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	94,850
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	94,750

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 2-1985/93	9,60%	99,500
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99 —
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,450
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,100
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	98,300
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,600
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99 —
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	98,400
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	98,750
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	100 —
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	97,550
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,400
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	96,300
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,950
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101 —
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,800
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,550
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	108,950
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,900
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	103,250
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,800
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,900
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	104 —
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	104,475

Il contabile del portafoglio dello Stato

93A121013

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Catanzaro, Salerno e Sassari.

Con decreto ministeriale n. 1/12237 del 25 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Catanzaro è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 10.681.817.246, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 10.761.952.303 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/12672 del 5 dicembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Salerno è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 311.197.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 313.577.050 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/12788 del 5 dicembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Sassari è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.818.341.280, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.858.339.260 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Sassari darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

93A0420

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. F.O.A.R., in Foggia

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1992 la riscossione del carico tributario di L. 511.369.463, dovuto alla S.r.l. F.O.A.R., con sede in Foggia, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Foggia nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

93A0419

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 13 gennaio 1993 concernente: «Metodi di analisi per la valutazione delle caratteristiche microbiologiche e di composizione delle acque minerali naturali e modalità per i relativi prelevamenti dei campioni». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1993).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 30, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo rigo, è stata erroneamente pubblicata la frase: «*Dalle colture positive procedere 2h ed a 44 °C ± 0,5° per 48h ± 2h*».

Alla pag. 32, prima colonna, dopo il punto 33) si deve aggiungere il punto «*34) Mercurio - Spettrofotometria di assorbimento atomico a vapori freddi*».

93A0477

Comunicato relativo alla circolare del Ministro delle finanze 18 gennaio 1993, n. 3, concernente: «Imposta INVIM - Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992. Chiarimenti sulle problematiche concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1993).

Nella circolare citata in epigrafe, alla pag. 35, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al secondo rigo, dove è scritto: « . dall'art. 1 del decreto-legge 13 *settembre* 1991 .. », si legga: «... dall'art. 1 del decreto-legge 13 *dicembre* 1991 ».

Alla pag. 36, prima colonna, nel quarto capoverso, dove è scritto: «.. ciò evidentemente perché, in tal caso, non può essere tassato . », si legga: « .. ciò evidentemente perché, in tal caso, non può *che* essere tassato »

93A0478

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G Verdi, 10,**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a , via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S a s), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p a., via Cavour, 17,
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L	**345 000**
- semestrale	L	**188 000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	**63 000**
- semestrale	L.	**44 000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	**193 000**
- semestrale	L.	**105.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	**63 000**
- semestrale	L.	**44 000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	**193 000**
- semestrale	L.	**105 000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L	**664 000**
- semestrale	L	**366 000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98 000**, *si avrà diritto a ricevere l Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1 300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2 550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari **per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione**	L.	**1.400**
Supplementi straordinari **per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione**	L.	**1 400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120 000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L	**78 000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L	**7 350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L	**1 300 000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L	**1 500**
per ogni 96 pagine successive	L	**1 500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L	**4 000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325 000**
Abbonamento semestrale	L.	**198 000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L	**1 450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione e subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 2 2 0 9 3 *

L. 1.300